



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI

Ufficio Tutela dell'Economia



*RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE
ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI DI CUI
ALL'ART. 13 DEL D.L. 625/79, COME SOSTITUITO DALL'ART. 2,
COMMA 1 DELLA LEGGE 197/1991*

NOVEMBRE 2005 - OTTOBRE 2006

PAGINA BIANCA

1. Quadro normativo di riferimento.

Il legislatore nazionale, accanto alla predisposizione di norme volte alla criminalizzazione del delitto di riciclaggio e di impiego dei proventi illeciti, ha previsto, in linea con i provvedimenti comunitari emanati nel tempo, una serie di misure finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopi illeciti, nonché a garantire la trasparenza nei trasferimenti di denaro e valori fra il pubblico.

In tal senso, la legge 5 luglio 1991, n. 197 (legge antiriciclaggio), come modificata dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 partendo dall'assunto che il settore dell'intermediazione finanziaria costituisce un punto obbligato di passaggio per l'inserimento dei capitali illeciti sul mercato legale, ha disciplinato una serie di "presidi" atti ad ostacolare la commissione dei reati di cui all'artt. 648 bis e ter del codice penale.

In generale, il sistema di prevenzione oltre a fissare specifici divieti ed obblighi per i privati in materia di utilizzo del denaro contante e titoli al portatore, richiede una collaborazione "attiva" e "passiva" da parte dei destinatari delle disposizioni della legge antiriciclaggio, avendo riguardo alle informazioni da questi possedute o acquisite nell'ambito della ordinaria attività istituzionale o professionale svolta.

2. Ambito soggettivo: i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, in attuazione della direttiva 2001/97/CE, ha riunito in un'unica cornice normativa tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prima frammentariamente indicati all'articolo 13 del D.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15), nonché nell'articolo 1 del D.lgs. 25 settembre 1999, n. 374.¹

Il provvedimento ha esteso le categorie dei soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla legge 197 del 1991, attraverso un aggiornamento della tipologia di intermediari finanziari originariamente previsti e l'inclusione di quei soggetti che, pur non operando nel campo finanziario, svolgono attività che possono essere suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 56/2004, risultano obbligati al rispetto dei vincoli antiriciclaggio:

- a. gli intermediari finanziari, intendendo per tali oltre alle banche ed alle Poste, anche gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (**SIM**), le società di gestione del risparmio (**SGR**), le società di investimento a capitale variabile (**SICAV**) e molti altri intermediari specificatamente elencati;
- b. i cosiddetti operatori non finanziari, cioè coloro che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate, quali ad

¹ I provvedimenti attuativi delle disposizioni c' comma 4, non sono mai stati emanati.

e nel decreto legislativo 374/99, previsti ai sensi dell'art. 7,

esempio il recupero crediti per conto terzi, la gestione di case da gioco, il commercio di cose antiche, l'esercizio di case d'asta ed altre ancora;

- c. i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei dottori commercialisti (con specifiche deroghe connesse alla professione esercitata). Si precisa che l'art. 21 della legge comunitaria 2005 ha introdotto una modifica al D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 56, inserendo una lettera *s-bis* con la quale si estendono gli obblighi antiriciclaggio a tutti i soggetti che offrono gli stessi servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e a coloro che esercitano attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- d. i notai e gli avvocati (con specifiche deroghe connesse alla professione esercitata) quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di determinate operazioni specificatamente indicate dalla legge.

Il secondo comma del citato articolo 2 prevede, inoltre, che gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli artt. 3, 3 bis e 10 della legge antiriciclaggio, si applicano, oltre che ai soggetti di cui al primo comma, anche a:

- le società di gestione accentrata in strumenti finanziari;
- le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- gli uffici della pubblica amministrazione.

3. Ambito oggettivo di applicazione.

L'impianto normativo antiriciclaggio si fonda su due pilastri:

- la canalizzazione dei flussi finanziari presso i cosiddetti intermediari abilitati²;
- la previsione di obblighi di collaborazione passiva e attiva a carico dei soggetti elencati nell'art. 2 del D.Lgs. n. 56/2004.

Sotto il primo profilo, il legislatore ha sancito:

- il divieto di effettuare, tra soggetti diversi, trasferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore per importi superiori ad 12.500 euro, se non per il tramite degli intermediari abilitati;
- la limitazione della circolazione degli altri mezzi di pagamento, con l'imposizione dell'obbligo di indicare sugli assegni e sui vaglia di importo eccedente ad euro 12.500 euro il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In relazione al secondo profilo, sono stati previsti, per i destinatari della disciplina antiriciclaggio, i seguenti adempimenti:

- identificazione della clientela che effettua operazioni superiori a 12.500 euro;
- registrazione e conservazione in un apposito archivio (Archivio Unico Informatico o registro cartaceo) dei dati e delle informazioni relative ai clienti ed alle relative operazioni eccedenti la suddetta soglia, con l'obbligo di conservarli per dieci anni;
- comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di rilevazione, delle violazioni delle norme che limitano l'uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento, di cui si abbia notizia in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni;
- collaborazione con l'Ufficio Italiano dei Cambi nel fornire dati, documenti e notizie, richiesti nello svolgimento di approfondimenti finanziari;
- segnalazione di operazioni, relativamente alle quali vi è il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità che ne sono oggetto provengano da uno dei delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p.;

² In forza delle modifiche apportate dal Dlgs. n. 56/2004 i soggetti abilitati *ex lege* sono quelli indicati dalla lettera a) alla lettera l) del primo comma dell'art. 2 (banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società che svolgono servizio di riscossione dei tributi). Potranno essere abilitati in via amministrativa – in base da un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – gli intermediari iscritti negli elenchi generali previsti dagli artt. 106, 113 e 155, commi 4 e 5, del T.U.L.B., nonché nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo testo unico.

- adozione di adeguate procedure finalizzate a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare attraverso l'istituzione di misure di controllo interne e l'assicurazione di un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.

Avuto riguardo agli adempimenti in materia di identificazione, registrazione e conservazione dei dati nonché di segnalazione delle operazioni sospette in capo agli operatori non finanziari ed ai professionisti giuridico - contabili, il decreto legislativo n. 56 del 2004 - allo scopo di conferire rilievo alla diversa natura dei soggetti coinvolti e tenere conto della necessità di calibrare per ognuno il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi - ha inteso rendere esecutivi tali adempimenti attraverso l'emanazione di atti di natura regolamentare.

Quest'ultimi³, unitamente alle istruzioni tecniche dell'Ufficio Italiano Cambi⁴ sono stati recentemente pubblicati, ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 8, comma 4 del D.Lgs 20 febbraio 2004, n. 56.

I suddetti provvedimenti di rango secondario hanno riguardato anche gli intermediari finanziari, revisionando la disciplina degli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni.⁵

4. Obblighi di identificazione e registrazione

Nell'ambito della collaborazione "passiva" chiesta dal legislatore ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, rivestono particolare rilevanza ai fini della presente relazione quelli di identificazione e di registrazione.

In merito, le disposizioni d'interesse sono individuabili nell'art. 13 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 1991/197, da ultimo richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 56/2004, laddove è prevista una serie di obblighi ad attuazione progressiva, che interessano tanto il personale incaricato di eseguire determinate tipologie di operazioni, quanto il soggetto che le richiede che, infine, l'intermediario stesso.

Tali disposizioni, estese anche agli operatori non finanziari ed ai professionisti giuridico contabili, sono state regolamentate dai decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. n. 56/2004 nonché dalle istruzioni tecniche dell'Ufficio Italiano dei Cambi in data 24 febbraio 2006, tenendo conto delle peculiarità operative dei soggetti obbligati nonché degli oneri gravanti sui medesimi.

³ Decreti nn. 141, 142 e 143, in data 3 febbraio 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, Serie Generale n. 82 – supplemento ordinario n. 86/L, concernenti rispettivamente i professionisti, gli intermediari e gli operatori non finanziari.

⁴ Provvedimenti in data 24 febbraio 2006, contenenti rispettivamente le istruzioni applicative dell'U.I.C. con riguardo a professionisti, intermediari ed operatori non finanziari.

⁵ In merito, l'Ufficio Italiano dei Cambi con provvedimento in data 29 maggio 2006 recante "differimento dei termini per l'applicazione delle istruzioni contenute nel provvedimento 24 febbraio 2006 per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario" ha sancito che le istruzioni si applicano a partire dalle registrazioni riferite al mese di gennaio 2007.

In sintesi, i decreti ministeriali nn. 141, 142 e 143 in data 3 febbraio 2006 sanciscono che gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si applicano:

- per **gli intermediari finanziari**, in relazione alle operazioni e ai rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi soggetti. In particolare, gli adempimenti sussistono:
 - in sede di accensione, variazione e chiusura di conti, depositi e altri rapporti continuativi, sia nominativi che al portatore (art. 4 D.M. n. 142/2006);
 - per ogni operazione, anche frazionata, disposta dai clienti che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro (art. 5, comma 1 D.M. n. 142/2006);
 - nei casi in cui gli intermediari abilitati agiscano da tramite ai sensi dell'art. 1 della legge antiriciclaggio o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro (art. 5, comma 4 D.M. n. 142/2006);
- per **i professionisti**, qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro ovvero in presenza di operazioni frazionate nonché tutte le volte in cui l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile (artt. 3 e 5 del D.M. n. 141/2006);
- per **gli operatori non finanziari**, con riguardo alle operazioni inerenti lo svolgimento professionale delle attività indicate nell'art. 2 del D.M. n. 143/2006.

Il complesso degli adempimenti descritti, per espressa disposizione di legge, trova applicazione anche per le cosiddette **operazioni frazionate**, intendendo per tali quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro, poste in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro.⁶

Le informazioni relative ai dati identificativi del cliente o del soggetto per conto del quale questo opera, alla data, all'importo e alla tipologia delle operazioni e dei mezzi di pagamento, devono essere registrate dall'intermediario finanziario in un apposito archivio unico informatico, entro il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o dall'apertura, variazione e chiusura del rapporto, e conservate per dieci anni.

⁶ Tale aspetto, di sicura rilevanza per gli intermediari, è stato disciplinato dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 142 del 3 febbraio 2006, laddove è confermato, analogamente a quanto già previsto nel D.M. 19 dicembre 1991, il periodo di tempo entro cui l'intermediario è obbligato ad una sorta di monitoraggio delle operazioni realizzate dalla propria clientela, allo scopo di rilevare, in tempo reale, la presenza di operazioni frazionate. In particolare, il comma 2 dello stesso art. 5 sancisce che gli intermediari si debbano dotare di strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente entro il trentesimo giorno dell'operazione di cui sono state precedenti.

Analogo adempimento è previsto per i professionisti e gli operatori non finanziari, per i quali però non sussiste l'obbligo di utilizzare lo strumento informatico.

In particolare, ciascuno di tali soggetti, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma. Il registro va tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

Con riferimento, inoltre, agli operatori non finanziari le istruzioni applicative dell'UIC in data 24 febbraio 2006 precisano che, in luogo dello strumento informatico, i soggetti già obbligati, in forza ad altre disposizioni di legge o regolamenti, a tenere un registro della clientela possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal medesimo provvedimento.

L'archivio è unico per ogni intermediario, libero professionista ed operatore non finanziario e va tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.

Il precetto normativo sanzionatorio (art. 2, comma 1, punto 7 e 8 della legge 197/1991) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle sopraindicate disposizioni è punito con la multa da € 2.582,00 a € 12.911,00, mentre l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione stessa, o le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,00 a € 5.165,00.

5. Attività di controllo.

- a. Le risultanze in materia di violazioni di cui all'art. 2 della Legge 197/1991, riferite al periodo novembre 2005 - ottobre 2006 e rilevate nel corso della complessiva attività di servizio svolta dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sono compendiate nel prospetto che segue:

Violazioni penali	Nr.	Importo complessivo delle transazioni irregolari	Nr. soggetti denunciati
	41	€ 38.813.414	74

Le violazioni riscontrate fanno riferimento a casi di inadempienza, riguardanti soprattutto ipotesi di omessa, errata o incompleta acquisizione dei dati identificativi della clientela ma anche di omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico e omessa indicazione delle generalità dei soggetti per conto dei quali vengono eseguite le operazioni.

Esse sono emerse a seguito dell'attività istituzionale posta in essere dal Reparto attraverso:

- gli approfondimenti relativi alle segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'U.I.C.;
- l'effettuazione di ispezioni "antiriciclaggio", eseguite a norma dell'art. 5 - comma 10 - della Legge 197/1991 e finalizzate al rispetto degli adempimenti previsti dalla citata disposizione normativa nonché al contrasto a fenomeni di riciclaggio, usura ed abusivismo finanziario;
- l'esecuzione di attività di polizia giudiziaria d'iniziativa e delegata nei comparti sopracitati.

In particolare, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, nell'ambito dell'azione di vigilanza ispettiva nei confronti degli intermediari non abilitati, verifica l'osservanza delle disposizioni del Capo I della Legge 197/1991, anche a tutela dei vincoli di identificazione e di registrazione previsti dall'art. 2 della stessa Legge.

Gli interventi ispettivi effettuati, selezionati d'iniziativa o sulla scorta di qualificati *input* esterni provenienti - tra l'altro - dai Referenti istituzionali del Nucleo Speciale, sono riepilogati come segue:

Ispezioni Novembre 2005 - ottobre 2006	
In corso al 1 novembre 2005 + iniziate nel periodo	31
Concluse	22
In corso al 31 ottobre 2006	9

La specifica attività ha consentito di ottenere i seguenti risultati di servizio:

Nr. Casi	Violazioni	Nr. Soggetti denunciati/verbalizzati
1	Abusiva attività finanziaria ⁷	2
7	Violazioni agli obblighi di identificazione e/o registrazione	13
21	Altre violazioni di natura penale ⁸	76
4	Violazioni di carattere amministrativo ⁹	16

⁷ Violazione all'art. 106, comma 1 del D.Lgs 385/1993;

⁸ Violazione all'art. 5, comma 3 D.Lgs 153/1997;

⁹ Violazione all'art. 1, 1° comma della Legge 197/1991.

Si evidenzia, inoltre, che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, sempre nel corso del medesimo periodo, ha provveduto a demandare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della Legge 197/1991 - l'assolvimento di n. 294⁽¹⁰⁾ ispezioni antiriciclaggio ai competenti Reparti del Corpo, secondo le disposizioni di cui alla Circolare nr. 176.000 datata 1° agosto 2001 del Comando Generale – III Reparto.

- b. Il prospetto che segue, invece, elenca i dati di sintesi delle violazioni rilevate - nel periodo novembre 2005/ottobre 2006 - dagli altri Reparti del Corpo, sempre con riferimento agli adempimenti prescritti dall'art. 2 della citata Legge 197/1991:

Violazioni penali	Nr. Casi di transazioni irregolari	Importo complessivo	Nr. soggetti denunciati
	3346	€ 23.887.290,85	279

così distinti per Comando Regionale:

Comando Regionale	Nr. Casi di transazioni irregolari ¹¹	Soggetti denunciati	Importo complessivo in euro delle transazioni irregolari
Valle d'Aosta	1366	6	€ 466.208,00
Lombardia	6	1	€ 103.188,55
Piemonte	2	3	€ 87.173,66
Liguria	0	0	0
Trentino Alto Adige	0	0	0
Friuli Venezia Giulia	492	37	€ 19.948.622,14
Veneto	1	1	€ 131.277,63
Emilia Romagna	1	14	€ 1.259.667,39
Marche	0	0	0
Toscana	900	195	€ 959.131,48
Abruzzo	0	0	0
Umbria	0	0	0
Lazio	2	3	0
Campania	1	1	€ 244.000,00
Basilicata	0	0	0
Molise	0	0	0
Puglia	3	5	0
Calabria	2	5	0
Sicilia	570	8	€ 688.022,00
Sardegna	0	0	0

¹⁰ Di cui: - nr. 230 nell'ambito del Progetto "TrickyTransfer" II;
- nr. 41 relative al programma previsto dalla circolare 13000 del 15.02.2006 - punto 3.d.(1) (c);
- nr. 23 relative all'ordinaria attività d'istituto.

¹¹ Il dato riportato nel presente prospetto non rappresenta l'effettivo consuntivo numerico delle violazioni riscontrate, bensì il totale delle transazioni irregolari che hanno dato luogo alle contestazioni degli illeciti penali di cui all'art. 2, 1° comma della legge 197/1991 - conseguentemente alla denuncia dei soggetti di cui alla successiva colonna.

6. Evoluzione della normativa di settore

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato nel mese di ottobre 2005 la direttiva 60/CEE/2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose ivi compreso il finanziamento del terrorismo.

Si tratta di un importante provvedimento che introduce le seguenti novità principali:

- sotto il profilo soggettivo, l'obbligo di verifica della clientela e di segnalazione da parte non solo delle specifiche categorie già previste, ma anche di altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, a prescindere dall'attività svolta, se il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari ad euro 15.000;
- l'obbligo di identificazione, oltre al cliente, anche del titolare o beneficiario effettivo (*beneficial owner*) dell'operazione finanziaria;
- la graduazione delle misure di adeguata verifica della clientela in base al rischio con individuazione, da una parte, delle ipotesi di rischio più elevato per le quali è richiesta una diligenza rafforzata e, dall'altro lato, di ipotesi di rischio più basso per le quali si applicano misure semplificate;
- l'attribuzione alla Commissione del potere di adottare alcune misure necessarie per tenere conto degli sviluppi tecnici alla lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo internazionale e per assicurare l'uniforme applicazione della direttiva;
- il principio secondo cui le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere applicate nei confronti di persone fisiche e giuridiche, attraverso la previsione di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta dagli stessi soggetti economici;
- l'individuazione di soluzioni finalizzate a garantire la protezione degli enti e delle persone che effettuano le segnalazioni.

In funzione del recepimento di tale direttiva comunitaria, l'art. 22 della legge comunitaria 2005 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" ha conferito al Governo la delega all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della citata legge, di uno o più decreti legislativi idonei a recepire la citata direttiva antiriciclaggio nonché al fine di coordinare le disposizioni vigenti nonché prevedere le modalità operative con cui eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dai Regolamenti CE nn. 2580/2001 e 881/2002 e da quelli emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato CE per il contrasto del finanziamento al terrorismo e dell'attività di paesi che minacciano la sicurezza internazionale.

In relazione al meccanismo di recepimento si evidenzia come la delega non si limiti a richiamare i principi generali contenuti nel provvedimento comunitario ma contiene indicazione specifiche e criteri direttivi da seguire per l'emanazione delle citate disposizioni legislative.

Circa l'ambito di applicazione la novità più significativa è l'estensione dei principi sanciti dalla normativa antiriciclaggio alla lotta contro il finanziamento del terrorismo che trova quindi con il recepimento della direttiva comunitaria il definitivo, completo ed organico riconoscimento giuridico.

Ciò premesso si indicano alcuni principi fissati nella delega al Governo:

- estendere le misure di prevenzione antiriciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo;
- prevedere la possibilità di escludere dall'applicazione della normativa antiriciclaggio i soggetti che esercitano un'attività finanziaria occasionale o comunque su scala limitata;
- prevedere un principio minimo di armonizzazione richiedendo di mantenere le disposizioni più rigorose vigenti per impedire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, riordinare ed integrare la disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento;
- disciplinare gli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo un approccio generale basato sul rischio;
- evitare duplicazioni nelle procedure di identificazione del cliente, consentendo l'accettazione di clienti già identificati altrove;
- assicurare, ogni qualvolta ciò sia praticabile, l'adozione di strumenti atti a garantire l'efficacia del sistema antiriciclaggio, come quello di fornire un riscontro informativo sull'utilità delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e sul seguito loro dato ovvero attraverso la tenuta e l'aggiornamento di statistiche;
- riordinare la disciplina della vigilanza e dei controlli, assicurando che gli stessi siano svolti in base al principio dell'adeguata valutazione del rischio ed affidandoli alle autorità di vigilanza del settore, per le quali prevedere altresì opportune forme di coordinamento al fine di evitare possibili duplicazioni di controlli e una precisa individuazione dei relativi poteri;
- garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il regime sanzionatorio secondo i principi della semplificazione e della coerenza logica e sistematica;

- prevedere la depenalizzazione della contravvenzione di omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. n. 143. Tale violazione sarebbe punita con una sanzione amministrativa effettiva, dissuasiva e proporzionata;
- prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, verifica ed i poteri sanzionatori alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate.

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio C2

Tel. 06 47055331 - Fax 06 486663

Ministero Sviluppo Economico**Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi**

USCITA - 09/11/2006 - 0009715



Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Valutario, Antiriciclaggio e
Antiusura
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Relazione annuale sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni, ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.L. 143/1991, convertito con L. 197/1991..

Si trasmettono gli elementi in possesso della scrivente Direzione, concernenti le Società "fiduciarie", relativi al periodo 1° novembre 2005 - 31 ottobre 2006 al fine di fornire elementi utili a codesto Ministero per la redazione della relazione indicata in oggetto. Gli elementi qui di seguito riportati sono scaturiti dall'attività di vigilanza esercitata dalla scrivente Amministrazione attraverso ispezioni periodiche o straordinarie come previsto dall'art.3 R.D. 22 aprile 1940, n° 531 e dall'art. 1, co.2, D.L. 5 giugno 1986, n° 233, convertito con legge 1° agosto 1986, n° 430 nonché dalle comunicazioni ricevute dall'Ufficio italiano dei cambi concernenti ispezioni effettuate presso società fiduciarie autorizzate ex L. 1966/1939. .

Le società fiduciarie

Le società complessivamente tenute agli obblighi di registrazione e di segnalazione previsti dalle norme antiriciclaggio, in quanto autorizzate all'esercizio dell'attività fiduciaria di amministrazione, risultano, alla data del 31 ottobre 2006, n.

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
30 NOV 2006
9537
Prot. n.

311, di cui 72 espletano la loro attività nel solo settore fiduciario e 239 svolgono oltre all'attività fiduciaria, anche, quella di revisione.

Rapporti con le altre autorità di vigilanza

In applicazione del protocollo d'intesa siglato l'8 marzo 1994 tra questo Ministero e l'Ufficio italiano dei cambi, sono state effettuati reciproci scambi di informazioni, nell'interesse delle rispettive attribuzioni di vigilanza. Sono stati affrontati, inoltre, gli aspetti più ricorrenti in ordine a carenze o ad anomalie nelle segnalazioni dei dati aggregati trasmessi dalle società "fiduciarie". Gli incontri hanno fornito l'occasione per fornire all'Ufficio italiano dei cambi dettagliate analisi finanziarie, tratte dai bilanci che le società hanno l'obbligo di trasmettere annualmente. In particolare questo Ministero ha fornito all'Ufficio italiano dei cambi le serie storiche dei dati dei bilanci richiesti, consentendo all'Ufficio di acquisire preventivamente tutti gli elementi utili ad effettuare ispezioni investigative mirate.

In base agli adempimenti previsti dalla legge "antiriciclaggio", si è avuta notizia dei controlli effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi, nel periodo esaminato, presso n 5 società fiduciarie. In particolare dalle comunicazioni ricevute è risultato che:

- in 2 società sono state rilevate anomalie nella la gestione "dell'archivio unico"; che le società hanno provveduto a sanare;
- in 1 società sono state rilevate anomalie nella la gestione "dell'archivio unico", che sono state portate a conoscenza delle Autorità competenti, ed a seguito delle quali la società, previa modifica dell'oggetto sociale ha rinunciato all'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria;

- in 2 società non sono state riscontrate anomalie.

Verifica degli adempimenti di legge in materia esercitata dall'Amministrazione per mezzo di ispettori.

L'attività ispettiva, condotta da questo Ministero durante il periodo di riferimento nei confronti di n. 1 società è stata diretta alla verifica:

- della tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento;
- del rispetto delle modalità per l'acquisizione, per l'archiviazione e per la comunicazione dei dati;
- dell'idoneità delle procedure interne atte a consentire il regolare assolvimento degli obblighi di segnalazione.

La verifica non ha dato luogo a riscontro di irregolarità relativamente alla tenuta dell'archivio unico informatico e del suo aggiornamento e, pertanto, non vi sono state segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi in applicazione del sopra citato protocollo d'intesa.

Confidando di aver fornito una completa rassegna dell'attività svolta in ordine alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I della legge 5 luglio 1991, n.197 da parte delle società fiduciarie, questa Direzione Generale resta a disposizione per precisazioni eventualmente occorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario SPIGARELLI)

